

Allegato "A" alla delibera n. 179/2023 del 23 novembre 2023

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2025
presentato da Ferrovie del Gargano S.r.l.**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell’Autorità.....	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni	4
2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR	4
2.1 Valutazioni dell’Autorità.....	4
2.2 Indicazioni.....	5
2.3 Prescrizioni	5
3. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	5
3.1 Valutazioni dell’Autorità.....	5
3.2 Indicazioni.....	5
3.3 Prescrizioni	5
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	6
4.1 Valutazioni dell’Autorità.....	6
4.2 Indicazioni.....	6
4.3 Prescrizioni	6
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR	7
5.1 Valutazioni dell’Autorità.....	7
5.2 Indicazioni.....	7
5.3 Prescrizioni	7
6. Tariffe e Performance Regime – Capitolo 6 del PIR	7
6.1 Valutazioni dell’Autorità.....	7
6.2 Indicazioni.....	8
6.3 Prescrizioni	8
7. Appendici e Allegati al PIR.....	8
7.1 Valutazioni dell’Autorità.....	8
7.2 Indicazioni.....	8
7.3 Prescrizioni	8

Premessa

Con nota del 6 ottobre 2023, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 52623/2023, la società Ferrovie del Gargano S.r.l. (di seguito: FdG) ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito *web* aziendale la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2025 (di seguito: PIR 2025), acquisita agli atti al prot. 53459/2023. Con successiva nota dell'11 ottobre 2023, acquisita agli atti al prot. 54296/2023, FdG ha comunicato che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Il Gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali al "*Consorzio Ferrovie Pugliesi*" (nel seguito: AB), ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Con il presente documento, l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed agli allegati di detta bozza finale del PIR 2025.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza di PIR 2025;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2025 (Edizione dicembre 2023)**" e pubblicato entro il 9 dicembre 2023, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2023-2024.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
AQ:	Accordo quadro;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015).
PMR:	Persone con disabilità e a mobilità ridotta.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell’Autorità

Si ritiene opportuno inserire nel paragrafo 1.2 *“Normativa”*, il richiamo alla delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n.11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”*.

Nel paragrafo 1.6.3 *“Aggiornamento straordinario del PIR”* si ritiene necessario che il GI elimini l’ultimo periodo recante: *“In particolare potrà essere oggetto di modifica il quadro tariffario esposto al Cap. 6 in funzione del completamento Del processo di determinazione delle tariffe ai sensi della Delibera dell’Autorità n° 95/2023 del 31 maggio 2023”*.

Si ritiene, infine, opportuno che in tutto il testo, ovunque occorra, il Gestore corregga l’acronimo utilizzato per indicare le Persone a Mobilità Ridotta, sostituendo *“PRM”* con *“PMR”*.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.2 *“Normativa”*, introducendo il richiamo alla delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n.11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”*.

1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di sostituire in tutto il testo, ovunque occorra, l’acronimo *“PRM”*, utilizzato per indicare le Persone a Mobilità Ridotta, con l’acronimo *“PMR”*.

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare l’ultimo periodo del paragrafo 1.6.3 *“Aggiornamento straordinario del PIR”*, recante: *“In particolare potrà essere oggetto di modifica il quadro tariffario esposto al Cap. 6 in funzione del completamento del processo di determinazione delle tariffe ai sensi della Delibera dell’Autorità n°95/2023”*.

2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell’Autorità

Nel paragrafo 2.3.1 *“Certificato di sicurezza unico”* viene richiamato l’indirizzo della sede di Firenze dell’ANSFISA. In considerazione del fatto che la suddetta Agenzia ha anche altre sedi, si ritiene necessario che tale indirizzo venga eliminato e che venga introdotto il *link* alla pagina *web* istituzionale dell’Agenzia, <https://www.ansfisa.gov.it/sedi>, al quale sono reperibili gli indirizzi delle varie sedi.

Nel paragrafo 2.5.6 *"Limitazioni al servizio in caso di morosità"* è presente un rimando non corretto all'interno del periodo recante: *"[...] trova applicazione quanto disciplinato al successivo paragrafo 2.5.6"*, che si ritiene necessario correggere introducendo, nel periodo citato, il rimando al paragrafo 2.5.7.

Nel paragrafo 2.9.1.1 *"Non utilizzo delle tracce contrattualizzate"* non risulta riportata alcuna indicazione. Si ritiene pertanto necessario che il GI verifichi se inserire una descrizione che, ad esempio, rimandi alle penali applicabili, come definite nel paragrafo 4.6.3 *"Conseguenze in caso di mancata utilizzazione delle tracce contrattualizzate"*, o che provveda ad eliminare il paragrafo.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

- 2.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare dal paragrafo 2.3.1 *"Certificato di sicurezza unico"*, il riferimento all'indirizzo della sede di Firenze dell'ANSFISA e di inserire il *link* alla pagina web dell'Agenzia, <https://www.ansfisa.gov.it/sedi>, al quale sono reperibili gli indirizzi delle varie sedi.
- 2.3.2 Si prescrive al Gestore di correggere, nel paragrafo 2.5.6 *"Limitazioni al servizio in caso di morosità"*, il periodo recante: *"[...] trova applicazione quanto disciplinato al successivo paragrafo 2.5.6"*, introducendo il rimando al paragrafo 2.5.7.
- 2.3.3 Si prescrive al Gestore di introdurre nel paragrafo 2.9.1.1 *"Non utilizzo delle tracce contrattualizzate"*, una descrizione che, ad esempio, rimandi alle penali applicabili, come definite nel paragrafo 4.6.3 *"Conseguenze in caso di mancata utilizzazione delle tracce contrattualizzate"*, o che provveda ad eliminare il paragrafo.

3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al paragrafo 4.3.1 *“Limitazioni dell’accordo quadro”*, al fine di consentire un idoneo utilizzo della capacità disponibile da parte dei servizi effettuati per finalità di trasporto pubblico locale, salvaguardando comunque le esigenze di eventuali ulteriori richiedenti cui va assicurato un maggior grado di accessibilità e trasparenza alle informazioni, si ritiene necessario riformulare il testo dell’intero paragrafo come segue:

“Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l’insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet).”*

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

4.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare il testo del paragrafo 4.3.1 *“Limitazioni all’accordo Quadro”*, come segue:

“Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l’insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet).”*

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

6. Tariffe e Performance Regime – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al capitolo 6 “*Tariffe e Performance Regime*”, si precisa quanto segue.

Ai sensi di quanto previsto dalla misura 4.3, numero 1), dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023, l’AB dovrà presentare, nel corso del 2024, la proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029.

Ai sensi di quanto, altresì, previsto dalla misura 4.3, numero 3), dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023, a partire dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre del medesimo anno - che costituisce il primo anno del suddetto periodo tariffario quinquennale in cui la nuova tariffa sarà formalmente già in vigore ma non applicata - si adotteranno, in regime provvisorio, i canoni e le tariffe in vigore all’anno 2024 incrementati del tasso di inflazione programmato, come disponibile alla data di presentazione della proposta di cui al precedente periodo.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario che il Gestore modifichi il testo del paragrafo 6.3 “*Tariffe*”, come di seguito indicato: “*I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all’orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all’atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 - che, ai sensi della delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, l’AB dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all’orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi*”.

Sempre alla luce di quanto sopra specificato, si ritiene, di conseguenza, necessario eliminare, dal paragrafo 6.3 “*Tariffe*”, il seguente periodo: “*Per I canoni di accesso all’ infrastruttura PMdA e le tariffe di tutti I servizi extra PMdA, in ossequio alla Misura dell’ All. A alla Delibera ART 95/2023, di seguito sono esposte le tariffe determinate da RFI per l’ IFN, incrementate del tasso di inflazione programmato di cui al DEF 2023 pari al 2,10%*”.

Il Gestore dovrà quindi provvedere ad eliminare tutti i valori dei canoni e delle tariffe eventualmente riportati nel capitolo 6.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare il testo del paragrafo 6.3 "Tariffe", come di seguito indicato: *"I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 - che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, l'AB dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi."*
- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di eliminare il testo presente al paragrafo 6.3 "Tariffe", recante: *"Per I canoni di accesso all'infrastruttura PMdA e le tariffe di tutti I servizi extra PMdA, in ossequio alla Misura dell'All. A alla Delibera ART 95/2023, di seguito sono esposte le tariffe determinate da RFI per l'IFN, incrementate del tasso di inflazione programmato di cui al DEF 2023 pari al 2,10%."*
- 6.3.3 Si prescrive al Gestore di eliminare, dal capitolo 6 "Tariffe e Performance Regime", tutti i valori dei canoni e delle tariffe eventualmente riportati.

7. Appendici e Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento all'Allegato I - Appendice II al Capitolo 2 "Accordo Quadro tipo per servizi di trasporto pubblico locale", si ritiene necessario che il GI provveda ad integrare l'articolo 5 dello schema tipo, in cui sono richiamati, in termini generali, gli aspetti qualitativi di cui alla delibera dell'Autorità n. 16/2018 che il GI si impegna a monitorare. Al riguardo, è necessario che il GI specifichi, nel medesimo articolo 5, che gli indicatori di qualità, i relativi valori obiettivo ed il correlato sistema di penali da applicarsi per il mancato raggiungimento dei suddetti livelli obiettivo, sono oggetto di negoziazione con il soggetto richiedente capacità quadro e che le suddette informazioni troveranno indicazione in un nuovo, apposito, allegato "F", da aggiungere alla lista degli allegati di cui all'art. 12 del medesimo schema tipo.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

- 7.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare l'articolo 5 dello schema tipo di AQ, riportato nell'Allegato I – Appendice al Capitolo 2 "Accordo Quadro tipo per servizi di trasporto pubblico locale", specificando che gli indicatori di qualità, i relativi valori obiettivo e il correlato sistema di penali da applicarsi per il mancato raggiungimento dei suddetti livelli obiettivo sono oggetto di negoziazione con il soggetto richiedente capacità quadro e che le suddette informazioni trovano indicazione in un nuovo, apposito, allegato "F" al suddetto schema tipo, da richiamare nell'elenco già presente all'art. 12 del medesimo schema tipo.